REGOLAMENTO (CEE) N. 1212/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 392/87 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 230/87 del Consiglio, relativo alla cessione gratuita ad enti caritativi di prodotti trasformati a base di cereali detenuti dall'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 230/87 del Consiglio, del 26 gennaio 1987, relativo alla cessione gratuita ad enti caritativi di prodotti trasformati a base di cereali detenuti dall'intervento (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 961/87 (4), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 392/87 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 230/87 del Consiglio relativo alla cessione gratuita ad enti caritativi di prodotti trasformati a base di cereali detenuti dall'intervento (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 979/87 (6), in seguito alle indicazioni trasmesse dalle autorità italiane ha designato quale luogo di magazzinaggio delle scorte di intervento di frumento duro messo a disposizione dell'organismo di intervento spagnolo la città di Siracusa ;

considerando che è risultato che i quantitativi disponibili a Siracusa non sono sufficienti a coprire il fabbisogno del provvedimento istituito dai regolamenti (CEE) n. 230/87 e (CEE) n. 392/87 ; che, d'altronde, nel frattempo si sono rese disponibili scorte di frumento duro presso l'organismo d'intervento spagnolo ; che è pertanto opportuno autorizzare la consegna del frumento duro a cura dell'organismo di intervento spagnolo ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'allegato II del regolamento (CEE) n. 392/87 è soppressa la riga relativa alla Spagna quale Stato membro destinatario e al frumento duro quale cereale di base.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 23 aprile 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.
(3) GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 2.
(4) GU n. L 91 del 3. 4. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 40 del 10. 2. 1987, pag. 5.
(6) GU n. L 92 del 4. 4. 1987, pag. 14.